



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice di Pace, dr. Rodosindo Martone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6869/16 R.G., avente ad oggetto " restituzione somme", assegnata a sentenza in data 27.03.2017;

TRA

[REDACTED] GAETANO, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana Pane, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, ed elett.te domiciliato presso lo studio di questi ultimi sito in Ercolano (NA), alla Via Panoramica n. 60;

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] S.p.A., in persona del l.r.p.t. , rapp.ta e difesa dall'avv.

[REDACTED]

CONVENUTO

Conclusioni: come da verbale di udienza e note conclusionali..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **[REDACTED] Gaetano** conveniva in giudizio la **[REDACTED] S.p.A.**, in persona del l.r.p.t, ed esponeva:
-che in data 03.03.2008 l'istante stipulava, con la **[REDACTED] Spa.**, per il tramite della mandataria **[REDACTED] S.p.A.**, il contratto di finanziamento n. 51407,

per l'importo complessivo di € 48.000,00, da rimborsare in 120 rate da € 400,00 cadauna, con decorrenza dal mese di aprile del 2008;

-che, all'atto della stipula del contratto, tra gli altri importi, venivano trattenute le commissioni in favore della società mandataria per € 2.303,18, le commissioni in favore dell'agente per € 2.400,00 ed i premi assicurativi per € 1.087,24;

-che, in data 08.10.2012, allo scadere della 55^a rata di rimborso, l'istante estingueva anticipatamente il rapporto contrattuale, per contrarre altra operazione con diverso intermediario finanziario;

-che, nonostante l'estinzione anticipata, l'istante non ha mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitatigli.

Ciò premesso, l'istante chiedeva la condanna della [REDACTED] S.p.A. alla restituzione della complessiva somma di € 2.973,98, di cui € 1.085,06 per le commissioni finanziarie, € 1.300,00 per le commissioni di intermediazione, ed € 588,92 per i premi assicurativi. Vinte le spese, con attribuzione.

Incardinata la lite, si costituiva la [REDACTED] S.p.A., che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. La convenuta riteneva che alcun rimborso era dovuto, atteso che ciò era escluso dalle condizioni contrattuali sottoscritte e accettate dal [REDACTED]; in via preliminare, sull'eccepita propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva la chiamata in causa della [REDACTED] (che aveva stipulato il contratto e trattenuto le commissioni di intermediazione), della [REDACTED] Ass.ni (la società assicuratrice presso la quale la [REDACTED] aveva stipulato la polizza) e di [REDACTED]. Vinte le spese.

Alla prima udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Pertanto, sulle precisate conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, questo Giudice rileva l'ammissibilità e la proponibilità della domanda, essendo stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria (con esito negativo; cfr. verbale in atti di parte attorea).

Inoltre, la legittimazione delle parti emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. copia contratto di finanziamento n. 51407, stipulato con [REDACTED] Spa, per il tramite della mandataria [REDACTED] spa; in atti).

A tal proposito, questo Giudice, sul presupposto che la legittimazione passiva fosse in capo alla convenuta [REDACTED], riteneva di non dover ammettere la chiesta chiamata in causa, ed all'uopo osserva:

nella fattispecie, trattasi di contratto stipulato dall'istante con la [REDACTED] spa, nella qualità di mandataria di [REDACTED] S.p.A., e che tale contratto prevedeva oltre alle commissioni finanziarie, anche un premio assicurativo a garanzia del prestito; le somme versate dall'istante a titolo di commissione di intermediazione - della mandataria e dell'agente- e di premio assicurativo risultavano corrisposte direttamente alla Banca (poichè incluse nel montante lordo e decurtate come costi per arrivare al netto ricavo), da individuarsi quale accipiens di tali importi. Pertanto, il mutuatario è da considerarsi estraneo al rapporto tra la Banca mutuante e la di lei mandataria, nonché al rapporto tra la Banca e la compagnia di assicurazione. In ogni caso, è da considerarsi sussistente il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e quello assicurativo, con la conseguenza che il contratto assicurativo debba essere considerato come accessorio rispetto al contratto di finanziamento che mira a garantire.

Nel caso in esame, l'azione principale prescinde dal contratto di assicurazione e dal contratto di mandato, con la conseguenza che non si è ritenuto di dover trattare la domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta nei confronti di terzi (fondata su di un titolo diverso dalla causa petendi della domanda principale), necessariamente in uno alla domanda principale. Non trattandosi, quindi, di litisconsorzio necessario, questo Giudice ha ritenuto di non dover disporre la chiesta chiamata in causa del terzo, per ragione di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. Unite 4309/2010).

In definitiva, va ritenuta la legittimazione passiva della convenuta [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A ..

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

E' pacifico e non contestato il contratto di finanziamento recante n. 51407 che l'istante, in data 03.03.2008, ha stipulato con la [REDACTED] S.p.A. per il tramite della mandataria [REDACTED] s.p.a., per un importo complessivo di € 48.000,00, da rimborsare in 120 rate da € 400,00 cadauna, con decorrenza dal mese di aprile del 2008; altresì, pacifico e non contestato che, all'atto della stipula del contratto, tra gli altri importi, venivano trattenute le commissioni in favore della società mandataria per € 2.303,18, le commissioni in favore dell'agente per € 2.400,00 ed i premi assicurativi per € 1.087,24; così come pacifico e non contestato è che l'istante, dopo il pagamento della 55^a rata, abbia anticipatamente estinto il finanziamento.

Ciò che è in contestazione è la rimborsabilità dei costi contrattuali non maturati; la Banca sostiene la non rimborsabilità di tali costi alla luce delle principali condizioni contrattuali (al punto 4), così come ribadito al punto F ("in caso di estinzione anticipata gli importi indicati nelle sopra estese lettere a) b) c) e d)

non saranno rimborsati"); viceversa, l'istante ritiene e sostiene la rimborsabilità dei citati costi non maturati, sul presupposto della vessatorietà di tali clausole contrattuali che determinano una più grave onerosità a carico dell'aderente.

Ebbene, ciò detto, questo Giudice ritiene la nullità della clausola contrattuale di cui al quarto comma delle principali condizioni contrattuali e di cui al successivo punto f), per violazione dell'art. 33 del D.Lgs. 206/2005, essendo vessatoria la condizione di "irrimborsabilità" dei costi di cui alle lettere a) b) c) e d) del contratto di finanziamento; tali clausole, approvate ex art. 1341 e 1342 cc, devono essere considerate vessatorie in quanto manifestano una più grave onerosità a carico dell'aderente, anche se approvate con autonoma sottoscrizione. A tal proposito, imporre la non rimborsabilità di tali somme in caso di estinzione anticipata, altro non significa che trattenere somme per costi relativi a scadenze che non verranno più in essere, generando squilibrio a carico del consumatore di cui all'art. 33 citato, con la conseguente nullità di protezione delle contestate clausole di cui al successivo art. 36 d.lgs. 206/2005. Con riferimento al merito della controversia, questo Giudice rileva che in materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il debitore ha la possibilità di estinguere il debito prima della prevista scadenza contrattuale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso previsto nel contratto, degli interessi, commissioni e costi già maturati.

In particolare, l'art. 125 comma 2 T.U.B., razione temporis, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3 comma 1 D.M. 08/07/92 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo; infine, il d.lgs. 141/2010, che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introduce nel T.U.B. l'art. 125 sexies, che dispone "il

consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

A tal proposito, va evidenziato che la Banca D'Italia, quale organo di controllo e vigilanza degli intermediari finanziari, con nota del 10.11.2009, ha evidenziato che, per la determinazione concreta degli importi, si deve necessariamente aver cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, quindi godute dal cliente, e le somme che sono il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più, per effetto della estinzione anticipata.

Per quanto attiene alla determinazione degli importi, tenuto conto di quanto sopra, appare corretto il criterio seguito dall'istante, e cioè:

a-commissioni mandataria: € 2.303,18 da ripartire su 120 rate; ogni rata prevede una quota € 19,19 mensile; poiché sono state pagate 55 rate per € 1.055,62 (€ 19,19 x 55), ne deriva che le quote non maturate da restituire ammontano ad € 1.085,06 (€ 19,19 x 65 rate residue, cui è stata sottratta la somma già rimborsata di € 162,50);

b- commissioni in favore dell'agente: € 2.400,00 da ripartire su 120 rate; ogni rata prevede una quota di € 20,00 mensile; poiché sono state pagate 55 rate per € 1.100,00 (€ 20,00 x 55), ne deriva che le quote non maturate da restituire ammontano ad € 1.300,00 (€ 20,00 x 65 mesi);

c-costi assicurativi: € 1.087,24 da ripartire su 120 rate; ogni rata prevede una quota di € 9,06 mensile; poiché sono state pagate 55 rate per € 498,31 (€ 9,06 x

55), ne deriva che le quote non maturate e da restituire ammontano ad € 588,92 (€ 9,06 x 65 mesi).

Per un totale complessivo di € 2.973,98.

A sostegno di tali conclusioni cfr. le decisioni dell'ABF Napoli, tra cui 2173/14 e 873/13.

Altresì, si richiama l'accordo ABIA-ANIA del 22.10.2008 .. "nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente ed esso sia assistito da copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica...il soggetto mutuante restituisce al cliente..a parte di premio pagato relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato...".

Ed ancora, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n.35/10: " ..nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento di mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria...".

Infine, si rammenta la decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario e Finanziario n. 6167 del 22.09.2014, che alla pag. 10/28 precisa: "...1) posto come pacifico il diritto ad ottenere il rimborso di pare degli oneri ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto di finanziamento personale con cessione del quinto o delegazione di pagamento... 2) posto di nuovo come pacifico che il cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha diritto al rimborso della parte di premio pagato anticipatamente all'assicuratore che assume in certi limiti il rischio del mancato pagamento di rate...".

In definitiva, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e considerato, la società convenuta [redacted] spa è tenuta a restituire, ex art. 2033 cc, la somma di € 2.973,98 in favore dell'istante; a tale somma va aggiunta quella di € 48,80 per le spese di mediazione obbligatoria (cfr. ricevuta in atti). Per complessivi € 3.022,78; il tutto oltre interessi come richiesti, e contenimento nei limiti della competenza per valore dell'adita giustizia.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in assenza di notula, vengono liquidate d'ufficio come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento della domanda, condanna la [redacted] S.p.A., in persona del l.r.p.t., a restituire all'istante [redacted] Gaetano, ex art. 2033 c.c., la somma di € 3.022,78; oltre interessi come richiesti;

condanna la [redacted] S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante delle spese di causa che liquida in complessivi € 1.450,00, di cui € 150,00 per spese ed € 1.300,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in S. Maria C.V., il

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Rodosindo Martone



Ufficio del Giudice di Pace di S. Maria C.V.

Decreto fatto in camera di consiglio

in data C.V. 24 APR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(G. Maffiocco)